



Regione Lombardia

DECRETO N. 10198

Del 28/07/2026

Identificativo Atto n. 3822

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE DELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE APPROVAZIONE DEI PERIODI DI ATTUAZIONE E DEI RELATIVI PIANI DI PRELIEVO NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELL'A.F.C.P. BERGAMO. STAGIONE VENATORIA 2026/2027- L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO

VISTO:

- La legge 11.02.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- la l.r. 16.08.1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" in particolare quanto disposto dall'art. 8 comma 3 :*" L'attività di cui al comma 2 (attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale n.d.r.) è svolta da personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione degli Ambiti territoriali e dei Comprensori alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla Provincia, ai quali compete la validazione dei censimenti"*
- la l.r. 02.08.2004 n.17 "Calendario venatorio regionale";
- l'art. 27 comma 8, della l.r. 16.08.1993 n. 26 ove stabilisce che *"La Regione... (omissis)...su conforme parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi I.S.P.R.A.)...(omissis).... allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agroforestali, autorizzano nella Zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli Ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11"*;
- Il r.r. 4.08.2003 n.16, capo IV Esercizio venatorio in Zona Alpi, che all'art.18 dispone: *"le Province, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra i sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base dei seguenti criteri:*
 1. *Valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi e quantitativi;*
 2. *Conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti;*
 3. *Distribuzione programmata della pressione venatoria;*
 4. *Realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi d'età;*
 5. *Adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;*
 6. *Controllo statistico e biometrico dei capi prelevati;*
- La legge n. 56/2014 concernente la riforma istituzionale e le successive Leggi regionali n. 19/2015 e n. 32/2015 con le quali le competenze amministrative in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, precedentemente svolte dalle Province, sono state trasferite a Regione Lombardia;
- la d.g.r. 11 ottobre 2005 n. VIII/796 art. 4 *"Approvazione del Regolamento per la Disciplina della caccia di selezione agli ungulati predisposto dalla Provincia di Bergamo"*, laddove dispone *"I piani di prelievo degli ungulati selvatici sono, in ogni caso, subordinati al parere di conformità da parte dell'INFS (oggi ISPRA), come prescritto dall'art. 27 c. 8 della l.r. n. 26/1993"*;
- il Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati poligastrici in provincia di Bergamo valido per il triennio 2015/2017, ratificato da Provincia di Bergamo e Istituto



Regione Lombardia

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), prorogato, con parere favorevole di I.S.P.R.A., prot. M1.2026.0069294 del 04/05/2026 anche per l'anno 2026 – strumento tecnico finalizzato a migliorare le modalità di gestione delle specie selvatiche interessate, assicurare un prelievo venatorio sostenibile, garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti strutturati nel rapporto tra i sessi e differenti classi di età - proroga approvata con Decreto n. 6906 del 26/05/2026;

PRESO ATTO:

- della quantificazione numerica delle popolazioni di Ungulati selvatici, distinta per singole specie e per singolo settore, definita dai tecnici faunistici dei C.A.C di Bergamo sulla base dei predetti criteri indicati da I.S.P.R.A., documentazione assunta e conservata agli atti della scrivente Struttura A.F.C.P di Bergamo;
- dei piani di prelievo proposti per singole specie di Ungulati e per unità di gestione (settori) dai C.A.C di Bergamo, così come definiti dai rispettivi tecnici faunistici e conservati parimenti agli atti della scrivente Struttura;
- della condivisione e validazione dei censimenti da parte del Corpo di Polizia provinciale per le popolazioni di Capriolo, Cervo e Muflone con mail prot.n. M1.2026.0141599 del 17/07/2026;
- che con l'approvazione della proroga del Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati poligastrici in provincia di Bergamo approvata con Decreto n. 6906 del 26/05/2026 è stata prevista una modifica per quanto concerne la percentuale di abbattimento del cervo (fino al 30-35%) nelle zone nelle quali sono state rilevate densità di molto superiori a quella obiettivo per permettere il contenimento della specie che é causa di numerosi incidenti sulla rete stradale e causa notevoli danni alle coltivazioni agricole;
- che dalla stagione venatoria 2022/2023 è stato modificato il metodo di censimento del capriolo (da "Conta dirette in aree di bosco" a "Conte dirette da punti fissi sul primo verde"); tale metodologia di conta non prevede elaborazione ei dati ottenuti ma una prudenziale stima della popolazione basata sul "minimo contato certo";
- dei censimenti a vista effettuati nella colonia di muflone del Monte Pizzo di Spino e dorsale delle Coste di Bracca nella bassa Valle Brembana, nelle aree esterne all'Oasi di San Pellegrino, in Val Cavallina (nucleo che sembra legato a quello del Monte Farno, Pizzo Casnigo e Valle delle Valli) e in Val Calepio;

RITENUTO in attuazione delle predette disposizioni normative ed in conformità con il "Protocollo Tecnico per la gestione degli ungulati poligastrici in provincia di Bergamo":

- di ripartire i piani di prelievo di ogni singola specie e per singolo settore di caccia preventivamente individuato;
- di stabilire, al fine di permettere il completamento dei piani di abbattimento al cervo, che il numero massimo di capi da prelevare nella stagione venatoria 2026/2027 sia previsto in 5 capi per ogni cacciatore, salvo ulteriore riassegnazione da parte del Comitato di gestione, fino ad un massimo di 7 capi, di cui almeno quattro della specie cervo e muflone;
- di autorizzare il prelievo del muflone anche nella Colonia del Monte Pizzo di Spino e dorsale delle Coste di Bracca considerato che sono stati censiti 51 capi e che l'obiettivo gestionale previsto per il muflone dal Piano Faunistico venatorio vigente è



Regione Lombardia

l'applicazione di misure atte ad impedire l'espansione numerica e territoriale della specie, in quanto specie alloctona sul territorio bergamasco;

- di autorizzare il prelievo del muflone anche nella colonia della Valcalepio luogo dove in origine venne attuata l'introduzione così come sul Pizzo Casnigo, ma dove la popolazione è finora rimasta contenuta;
- di autorizzare infine il prelievo del muflone in Val Cavallina con un piano di prelievo prevede un minimo di 6 capi pari al 100% dei soggetti avvistati senza alcuna distinzione tra sesso e classi d'età a fronte di un censimento di 6 capi, considerando che questi soggetti rappresentano una colonia di recente formazione e che le direttive ISPRA sul muflone prevedono l'eradicazione di nuovi nuclei;
- di adeguare, per quantità e struttura (classi d'età e sex-ratio) i piani di prelievo proposti dai CAC, alle indicazioni concordate con I.S.P.R.A. attraverso lo specifico Protocollo Tecnico, ciò al fine di garantire piani di prelievo rigorosamente conservativi per le specie interessate, con particolare riferimento:
- alla sospensione anche per l'anno 2026 del prelievo venatorio del capriolo nel settore 1 (Clusone/Rovetta) del C.A.C Valle Borlezza, in quanto nel suddetto settore la popolazione si è stabilizzata a seguito del decremento marcato (- 50 %) che ha portato ad una sospensione del prelievo nella stagione 2022/2023 (come previsto dal Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati punto 6 "Definizione dei piani di prelievo") nei casi in cui *"si registri un marcato decremento della popolazione"* e non ha dato sostanziali segnali di incremento della popolazione, anzi i capi censiti sono sostanzialmente i medesimi rispetto allo scorso anno;
- alla sospensione per l'anno 2026 il prelievo venatorio del capriolo nel settore 3 (Borlezza/Bossico) del C.A.C. Valle Borlezza, in quanto nel suddetto settore la popolazione è in decremento per il quarto anno consecutivo (come previsto dal Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati punto 6 "Definizione dei piani di prelievo") nei casi in cui *"la tendenza negativa perduri da almeno tre anni"* ;
- alla sospensione per l'anno 2026 il prelievo venatorio del capriolo nel settore 3 (Valcanale/Valgoglio) del C.A.C. Valle Seriana, in quanto nel suddetto settore la popolazione è in decremento per il quarto anno consecutivo (come previsto dal Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati punto 6 "Definizione dei piani di prelievo") nei casi in cui *"la tendenza negativa perduri da almeno tre anni"* ;
- di valutare in modo unitario, ai fini del presente piano di prelievo selettivo, la popolazione intersettoriale della specie Cervo nei Comprensori Alpini Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve in quanto in tali Comprensori alpini essa non presenta soluzioni di continuità tra i diversi settori, all'interno dei quali i singoli branchi di cervi si spostano stagionalmente in funzione delle loro esigenze trofiche ed ecologiche;
- in coerenza alle Disposizioni particolari per i Siti della Rete Natura 2000 contenute nel Piano faunistico-venatorio provinciale (DCP n. 79 del 10.07.2013), ed in relazione alla non autoctonia della specie Muflone, di prevedere piani di prelievo che considerino in modo unitario ed intercomprensoriale la colonia di questo bovide presente nel CAC Prealpi Bergamasche (settore Val Seriana), CAC Valle Seriana e CAC Valle Borlezza, nonché di *"adottare piani di prelievo utili al congelamento della popolazione attuale impedendone la crescita numerica e la diffusione sul territorio"* in ottemperanza delle indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca



Regione Lombardia

Ambientale (I.S.P.R.A); applicando un prelievo regolatore con una percentuale fino al 50% della popolazione censita al fine di scongiurare la formazione di nuovi nuclei contenendo i singoli gruppi già presenti e adattati al territorio e, al fine di incentivare l'abbattimento, di non prevedere un'assegnazione nominativa del capo (sebbene trattasi di un bovide), ma di procedere ad un prelievo scalare;

- di applicare, laddove richiesto, una percentuale nel piano di prelievo del cervo per la classe III pari al 10%, applicando la variazione fino al 5% per classi di età prevista dal Protocollo tecnico, considerato che le popolazioni del territorio bergamasco sono di recente formazione e che negli scorsi anni sono state prelevate pochissime unità effettivamente di classe IV, considerando eventuali prelievi di classe IV in tolleranza con la classe III;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra esposto, di approvare per la stagione venatoria 2026/2027 la caccia di selezione agli ungulati selvatici: Capriolo, Cervo e Muflone nei Comprensori alpini di caccia sul territorio di competenza della scrivente struttura A.F.C.P. Bergamo ed i relativi piani di prelievo ripartiti per singolo settore, così come determinati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO al fine di consentire una corretta gestione dei prelievi errati che il percorso di accertamento degli errori di caccia, valutazione da parte della CTU, diritto alla difesa da parte di cacciatore e accompagnatore, attuazione e comunicazione ai soggetti interessati dei periodi di sospensione dalla caccia agli Ungulati e dall'Albo degli Accompagnatori avvenga come di seguito riportato:

1. L'intervento della CTU è richiesto al momento dell'accertamento di prelievo fuori dalle tolleranze ammesse da parte dei rilevatori dei dati biometrici presenti al centro di verifica, o in caso di controversia sulla valutazione del capo tra i rilevatori dei dati biometrici e il cacciatore e/o l'accompagnatore responsabili del prelievo del capo in questione.
2. La CTU, informata (anche solo nella persona del Sottufficiale competente per territorio) del prelievo del capo fuori dalle tolleranze ammesse o in caso di controversia nella sua valutazione, ha l'obbligo di visionare il capo stesso presso il Centro Verifica Ungulati ove lo stesso deve rimanere a disposizione per le successive 72 ore.
3. Una volta visionato il capo, quindi non oltre le 72 ore, il presidente della CTU convoca – entro il termine massimo di 10 giorni – i membri che la compongono al fine di effettuare la valutazione dell'errore.

La CTU è composta:

- Da due membri della Polizia Provinciale, di cui almeno uno competente per territorio
 - Dal Presidente della Commissione Ungulati nominato dal CAC competente o suo delegato
 - Dal Responsabile di Settore dove è stato prelevato il capo o da un suo delegato.
- La CTU è validamente costituita in presenza di almeno tre competenti della stessa e ogni qualvolta si riunisce provvede alla verbalizzazione delle decisioni assunte. In caso di incompatibilità di uno dei membri del CAC in seno alla CTU nella valutazione del caso, lo stesso CAC provvede a nominarne il sostituto.



Regione Lombardia

4. Il Presidente della CTU comunica al cacciatore e all'accompagnatore la data, l'ora e il luogo di convocazione della commissione al fine di consentire ai soggetti interessati di presentarsi per essere ascoltati o produrre le proprie memorie difensive da inviare al CAC competente, il quale le trasmette alla CTU.
5. La CTU deve esprimere, attraverso specifico verbale, l'ammissibilità dell'errore o – in caso di inammissibilità – la proposta di sospensione per il cacciatore dalla caccia alla specie di Ungulato oggetto del prelievo errato e per l'accompagnatore la sospensione dall'Albo degli accompagnatori relativamente alla specie oggetto dell'errata valutazione: in ogni caso le sospensioni irrogate a cacciatore e accompagnatore si attuano a decorrere dalla stagione venatoria successiva.
6. La Provincia di Bergamo trasmette all'AFCP Bergamo copia del verbale redatto e sottoscritto dai componenti della CTU, il quale lo notifica al cacciatore e all'accompagnatore interessato quale “avvio del procedimento”.
7. Il cacciatore e l'accompagnatore possono produrre scritti difensivi avverso il verbale della CTU all'indirizzo dell'AFCP Bergamo, entro 30 giorni dalla data di notifica, il quale li trasmette nuovamente alla CTU ai fini di una nuova valutazione del caso di specie.
8. La CTU, riconvocata dal Presidente con le medesime modalità di cui al punto 3 e tenuto conto delle memorie difensive prodotte, esprime un nuovo giudizio che trasmesso con apposito verbale dalla Provincia di Bergamo all'AFCP Bergamo viene nuovamente notificato ai soggetti interessati.
9. L'eventuale ulteriore opposizione di cacciatore e/o accompagnatore avverso al nuovo giudizio della CTU viene gestito dall'AFCP Bergamo al pari dei Verbali di accertamento di illecito amministrativo sino ad arrivare al termine del procedimento.
10. Una volta definito il procedimento, AFCP Bergamo comunica all'accompagnatore la sospensione irrogata dall'Albo degli accompagnatori e trasmette al CAC competente il provvedimento di sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione alla specie in oggetto per il periodo prestabilito.
11. Il cacciatore responsabile del prelievo errato ha l'obbligo di conservare integralmente, sino al termine del procedimento, la testa dell'animale abbattuto sulla cui mandibola il personale addetto alla rilevazione dei dati biometrici o la Polizia Provinciale appone al momento della valutazione apposita fascetta inamovibile con numerazione univoca riportata anche sulla scheda di rilevazione dei dati biometrici.
12. La manomissione della fascetta identificativa di cui al punto 11 o l'omessa messa a disposizione della testa dell'animale oggetto di prelievo errato alla CTU comporta – a carico del cacciatore e dell'accompagnatore coinvolto – la perdita al diritto di difesa e l'applicazione insindacabile delle proposte di sospensione prodotte dalla CTU al momento della prima valutazione dell'errore.

RICHIAMATO inoltre ai fini dell'approvazione dei periodi di caccia di selezione per le singole specie di Ungulati:

- le note prot. M1.2026.0061595 del 03/04/2026 e prot. M1.2026.0140066 del 15/07/2026 della Struttura A.F.C.P Bergamo, con la quale la medesima Struttura ha chiesto a I.S.P.R.A., in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 18.c.2 della L. n. 157/1992, il prescritto parere in merito ai periodi di attuazione della caccia di selezione agli Ungulati poligastrici;



Regione Lombardia

- che con le note di cui sopra, la scrivente struttura aveva fatto proprie le proposte dei competenti CAC di anticipare il prelievo di selezione al cervo per le classi Femmina giovane (sottile): femmina che non ha ancora partorito, Femmina adulta "asciutta" (senza il piccolo), Maschio subadulto (2 anni) stante l'importante incremento delle densità del cervo sul territorio di competenza;
- la nota di I.S.P.R.A prot. 23860 del 04/05/2026, agli atti regionali con prot. M1.2026.0069294 del 04/05/2026 con la quale l'Istituto ha dato indicazioni di attenersi ai periodi già indicati nel parere sulla proposta di calendario regionale per la stagione 2026/2027 prot.n. 0002126/2026 del 16/01/2026 (acquisita al prot. reg. n. M1.2026.0008234 del 19/01/2026);
- la nota di I.S.P.R.A prot. 42668 del 27/07/2026, agli atti regionali con prot. M1.2026.0149048 del 27/07/2026 con la quale l'Istituto si è espresso favorevolmente in merito ai tempi proposti con nota prot. reg. n. M1.2026.0140066 del 15/07/2026) e anche sul prolungamento fino 31 dicembre (al 31 gennaio per il CAC Prealpi bergamasche) del prelievo selettivo del Cervo purché venga effettuato esclusivamente in aree non interessate dai quartieri di svernamento del Camoscio purché la cartografia di tali aree sia adeguatamente diffusa dai CAC e a mezzo Web;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti, cioè entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti, prevista, come dai citati pareri I.S.P.R.A. prot. 23860 del 04/05/2026, agli atti regionali con prot. M1.2026.0069294 del 04/05/2026 e prot. 0042668/2026 del 27/07/2026 agli atti regionali con prot. reg. n. M1.2026.0149048 del 27/07/2026 per il giorno 1° agosto 2026 solamente per il muflone, successivamente al completamento dei monitoraggi delle popolazioni di ungulati interessate dalla caccia di selezione;

PRESO ATTO delle comunicazioni prot.n.M1.2026.0136807 del 14/07/2026 il Comprensorio alpino di caccia Valle Brembana, prot.n.M1.2026.0124710 del 14/07/2026 il Comprensorio alpino di caccia Valle Seriana, prot.n. M1.20265.0084919 del 22/05/2026 il Comprensorio alpino Valle Borlezza, prot.n.M1.2026.0136763 del 03/07/2026 il Comprensorio alpino di caccia Valle di Scalve e prot.n.M1.2026.0131475 del 09/07/2026 il Comprensorio alpino di caccia Prealpi Bergamasche hanno inviato le relazioni con i dati dei censimenti effettuati nei propri territori, nonché la proposta dei piani di prelievo;

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XII legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la d.g.r. XII/3669 del 16/12/2024 "XX provvedimento organizzativo 2024" con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Enzo Galbiati;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite:

DECRETA



Regione Lombardia

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2026/2027 la caccia di selezione agli Ungulati selvatici Capriolo, Cervo e Muflone nei Comprensori alpini di caccia del territorio di competenza della Struttura A.F.C.P Bergamo ed i relativi piani di prelievo ripartiti per singola specie, sesso, classe d'età e per singolo settore (*unità di gestione*), così come determinati nell'unico allegato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per la stagione venatoria 2026/2027 i seguenti periodi per lo svolgimento della caccia di selezione alle specie Capriolo, Cervo e Muflone sul territorio dei C.A.C della provincia di Bergamo:

Caccia di selezione al capriolo:

- maschi I e II classe: dal 17 agosto al 31 ottobre 2026;
- femmine I e II classe e maschi e femmine classe 0: dal 9 settembre fino al 13 dicembre 2026;

Caccia di selezione al cervo:

- maschi e femmine I classe: dal 17 agosto al 20 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre 2026 (31 gennaio 2027 nel CAC Prealpi bergamasche);
- maschi e femmine II e III classe e vitelli classe 0: dal 15 ottobre al 31 dicembre 2026 (31 gennaio 2027 nel CAC Prealpi bergamasche);
- *Precisando che dal 16 dicembre al 31 dicembre al 31 gennaio 2027 nel CAC Prealpi bergamasche), la caccia di selezione al cervo è consentita esclusivamente in aree non sottoposte ai quartieri di svernamento del camoscio individuati dai Comprensori alpini di caccia in apposita cartografia digitalizzata, che sarà approvata dalla scrivente Struttura e notificata agli Organi di vigilanza e a I.S.P.R.A)*

Caccia di selezione al muflone:

(solo nei C.A.C. : Prealpi Bergamasche, Valle Seriana, Valle Borlezza):

- maschi I classe e successive classi: dal 1° agosto al 31 dicembre 2026;
 - femmine I classe: dal 1° agosto al 31 dicembre 2026;
 - femmine II classe e agnelli classe 0: dal 30 agosto al 31 dicembre 2026.
3. di stabilire, al fine di permettere il completamento dei piani di abbattimento al cervo, che il numero massimo di capi da prelevare nella stagione venatoria 2026/2027 sia previsto in 5 capi per ogni cacciatore, salvo ulteriore riassegnazione da parte del Comitato di gestione, fino ad un massimo di 7 capi, di cui almeno quattro della specie cervo e muflone;
 4. di sospendere anche per l'anno 2026 il prelievo venatorio del capriolo nel settore 1 (Clusone/Rovetta) del C.A.C. Valle Borlezza, in quanto nel suddetto settore la popolazione si è stabilizzata a seguito del decremento marcato (- 50 %) che ha portato ad una sospensione del prelievo nella stagione 2022/2023 (come previsto dal Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati punto 6 "Definizione dei piani di prelievo") nei casi in cui "si registri un marcato decremento della popolazione" e non ha dato sostanziali segnali di incremento della popolazione, anzi i capi censiti sono sostanzialmente i medesimi rispetto allo scorso anno;



Regione Lombardia

5. di sospendere per l'anno 2026 il prelievo venatorio del capriolo nel settore 3 (Borlezza/Bossico) del C.A.C. Valle Borlezza, in quanto nel suddetto settore la popolazione è in decremento per il quarto anno consecutivo (come previsto dal Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati punto 6 "Definizione dei piani di prelievo") nei casi in cui "la tendenza negativa perduri da almeno tre anni" ;
6. di sospendere per l'anno 2026 il prelievo venatorio del capriolo nel settore 3 (Valcanale/Valgoglio) del C.A.C. Valle Seriana, in quanto nel suddetto settore la popolazione è in decremento per il quarto anno consecutivo (come previsto dal Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati punto 6 "Definizione dei piani di prelievo") nei casi in cui "la tendenza negativa perduri da almeno tre anni" ;
7. di autorizzare il prelievo del muflone anche nella Colonia del Monte Pizzo di Spino e dorsale delle Coste di Bracca considerato che sono stati censiti 51 capi, e che l'obiettivo gestionale previsto per il muflone dal Piano Faunistico venatorio vigente è l'applicazione di misure atte ad impedire l'espansione numerica e territoriale della specie, in quanto specie alloctona sul territorio bergamasco;
8. di autorizzare infine il prelievo del muflone in Val Cavallina con un piano di prelievo che prevede un minimo di 6 capi pari al 100% dei soggetti avvistati senza alcuna distinzione tra sesso e classi d'età a fronte di un censimento di 6 capi, considerando che questi soggetti rappresentano una colonia di nuova formazione e che le direttive ISPRA sul muflone prevedono l'eradicazione di nuovi nuclei;
9. di approvare un piano di prelievo del muflone applicando un prelievo regolatore con una percentuale fino al 50% della popolazione censita al fine di scongiurare la formazione di nuovi nuclei contenendo i singoli gruppi già presenti e adattati al territorio e, al fine di incentivare l'abbattimento, di non prevedere un'assegnazione nominativa del capo (sebbene trattasi di un bovide), ma di procedere ad un prelievo scalare;
10. di autorizzare il prelievo del muflone nella anche nella colonia della Valcalepio luogo dove in origine venne attuata l'introduzione, ma dove la popolazione è finora rimasta contenuta;
11. di applicare, qualora richiesto, una percentuale nel piano di prelievo del cervo per la classe III pari al 10%, applicando la variazione fino al 5% per classi di età prevista dal Protocollo tecnico, considerato che le popolazioni del territorio bergamasco sono di recente formazione e che negli scorsi anni sono state prelevate pochissime unità effettivamente di classe IV, considerando eventuali prelievi di classe IV in tolleranza con la classe III;
12. di approvare al fine di consentire una corretta gestione dei prelievi errati che il percorso di accertamento degli errori di caccia, valutazione da parte della CTU, diritto alla difesa da parte di cacciatore e accompagnatore, attuazione e comunicazione ai soggetti interessati dei periodi di sospensione dalla caccia agli



Regione Lombardia

Ungulati e dall'Albo degli Accompagnatori le seguenti procedure per la valutazione dei prelievi errati:

- a) L'intervento della CTU è richiesto al momento dell'accertamento di prelievo fuori dalle tolleranze ammesse da parte dei rilevatori dei dati biometrici presenti al centro di verifica, o in caso di controversia sulla valutazione del capo tra i rilevatori dei dati biometrici e il cacciatore e/o l'accompagnatore responsabili del prelievo del capo in questione.
- b) La CTU, informata (anche solo nella persona del Sottufficiale competente per territorio) del prelievo del capo fuori dalle tolleranze ammesse o in caso di controversia nella sua valutazione, ha l'obbligo di visionare il capo stesso presso il Centro Verifica Ungulati ove lo stesso deve rimanere a disposizione per le successive 72 ore.
- c) Una volta visionato il capo, quindi non oltre le 72 ore, il presidente della CTU convoca – entro il termine massimo di 10 giorni – i membri che la compongono al fine di effettuare la valutazione dell'errore.
La CTU è composta:
 - Da due membri della Polizia Provinciale, di cui almeno uno competente per territorio
 - Dal Presidente della Commissione Ungulati nominato dal CAC competente o suo delegato
 - Dal Responsabile di Settore dove è stato prelevato il capo o da un suo delegato.
- d) La CTU è validamente costituita in presenza di almeno tre competenti della stessa e ogni qualvolta si riunisce provvede alla verbalizzazione delle decisioni assunte. In caso di incompatibilità di uno dei membri del CAC in seno alla CTU nella valutazione del caso, lo stesso CAC provvede a nominarne il sostituto.
- e) Il Presidente della CTU comunica al cacciatore e all'accompagnatore la data, l'ora e il luogo di convocazione della commissione al fine di consentire ai soggetti interessati di presentarsi per essere ascoltati o produrre le proprie memorie difensive da inviare al CAC competente, il quale le trasmette alla CTU.
- f) La CTU deve esprimere, attraverso specifico verbale, l'ammissibilità dell'errore o – in caso di inammissibilità – la proposta di sospensione per il cacciatore dalla caccia alla specie di Ungulato oggetto del prelievo errato e per l'accompagnatore la sospensione dall'Albo degli accompagnatori relativamente alla specie oggetto dell'errata valutazione: in ogni caso le sospensioni irrogate a cacciatore e accompagnatore si attuano a decorrere dalla stagione venatoria successiva.
- g) La Provincia di Bergamo trasmette all'AFCP Bergamo copia del verbale redatto e sottoscritto dai componenti della CTU, il quale lo notifica al cacciatore e all'accompagnatore interessato quale "avvio del procedimento".
- h) Il cacciatore e l'accompagnatore possono produrre scritti difensivi avverso il verbale della CTU all'indirizzo dell'AFCP Bergamo, entro 30 giorni dalla data di notifica, il quale li trasmette nuovamente alla CTU ai fini di una nuova valutazione del caso di specie.
- i) La CTU, riconvocata dal Presidente con le medesime modalità di cui al punto 3 e tenuto conto delle memorie difensive prodotte, esprime un nuovo giudizio che trasmesso con apposito verbale dalla Provincia di Bergamo all'AFCP Bergamo viene nuovamente notificato ai soggetti interessati.



Regione Lombardia

- j) L'eventuale ulteriore opposizione di cacciatore e/o accompagnatore avverso al nuovo giudizio della CTU viene gestito dall'AFCP e al pari dei Verbali di accertamento di illecito amministrativo sino ad arrivare al termine del procedimento.
 - k) Una volta definito il procedimento, Regione Lombardia comunica all'accompagnatore la sospensione irrogata dall'Albo degli accompagnatori e trasmette al CAC competente il provvedimento di sospensione del cacciatore dalla caccia di selezione alla specie in oggetto per il periodo prestabilito.
 - l) Il cacciatore responsabile del prelievo errato ha l'obbligo di conservare integralmente, sino al termine del procedimento, la testa dell'animale abbattuto sulla cui mandibola il personale addetto alla rilevazione dei dati biometrici o la Polizia Provinciale appone al momento della valutazione apposita fascetta inamovibile con numerazione univoca riportata anche sulla scheda di rilevazione dei dati biometrici.
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, in alternativa ricorso straordinario ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 come modificato dal Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19".
14. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori alpini di caccia interessati, al Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo e alla Direzione Generale Agricoltura.

Il Dirigente
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.